



# LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652  
SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523  
C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A - E-mail: [ctpc01000a@istruzione.it](mailto:ctpc01000a@istruzione.it) - PEC: [ctpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:ctpc01000a@pec.istruzione.it)  
Sito Web scuola: [www.liceovergadrano.gov.it](http://www.liceovergadrano.gov.it)



## COMUNICAZIONE N.8

Prot. N.6565 / 1.1.a

Adrano 13/09/2018

Alla cortese attenzione dei

DOCENTI	PERSONALE ATA	FAMIGLIE STUDENTI	DSGA	Sito Web
---------	---------------	-------------------	------	----------

**OGGETTO: Avvertenze permanenti riguardanti le procedure da porre in essere in caso di assenza e responsabilità di vigilanza sui minori a scuola, in carico al personale.**

### AVVERTENZE PERMANENTI DOCENTI

Mi permetto di enunciare alcune brevi note di chiarimento, estrapolate dalla consultazione delle norme ordinamentali, giuridiche e contrattuali, indirizzate al personale docente e non docente, sull'argomento indicato in oggetto, anche al fine di consentire l'adozione di comportamenti idonei a evitare conflitti e l'eventuale contenzioso giuridico.

1. Secondo il Codice civile (1) l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola - cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'**obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità**, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola (2) fino a quando

<sup>1</sup> Art. 2048. *Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.*

<sup>2</sup> L'affidamento decorre dai cinque minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse o delle attività in corso.

il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

2. La **responsabilità degli insegnanti** non è limitata alle lezioni, ma si estende all'**attività scolastica in genere** (pausa didattica, *assemblea di classe*, assemblea d'istituto, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, *attività integrative* e simili). Ne derivano:
  - 2.1. la necessità che il **Dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni** dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti collaboratori;
  - 2.2. la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza** e che **ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze**, esercitando provvisoriamente la sorveglianza <sup>(3)</sup> sugli allievi in questione;
  - 2.3. la necessità che **docenti e collaboratori scolastici** diano seguito tempestivamente alle **disposizioni organizzative del dirigente** – come le sostituzioni dei docenti assenti - *anche quando vengano oralmente comunicate dal dirigente stesso, da un suo collaboratore o dal personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta*. E' infatti intuitivo che il **diritto del minore** ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la **priorità** su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione **dell'art. 2048 del Codice civile** da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente che non abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola. Rimane poi da valutare il profilo di **responsabilità disciplinare** del lavoratore che abbia ommesso di rispettare le disposizioni organizzative del Dirigente ed è comunque garantito al personale il diritto di rimostranza successiva al Dirigente;
  - 2.4. la necessità di ridurre alle situazioni **determinate da cause di forza maggiore** le **uscite anticipate degli allievi** e di **accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo**, riservandosi eventualmente l'azione disciplinare secondo l'opportunità. Nel caso in cui gli studenti subissero un danno (p. es.: incidente stradale) o lo infliggessero ad altri durante l'orario scolastico, infatti, *la sola comunicazione generica (tanto quella fornita ai genitori con la conoscenza del regolamento d'istituto quanto quella fornita ad esempio con l'uso di sms o e-mail ai genitori) potrebbe non essere considerata sufficiente*<sup>(4)</sup> a sancire il ri-affidamento ai genitori, in considerazione sia del fatto che il genitore deve

---

<sup>3</sup>Il **personale ausiliario** (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 2006/9: profilo professionale dei collaboratori scolastici) ha «**compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione** [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti»

<sup>4</sup>Il grado di responsabilità attribuito al docente è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Esso sarà inversamente **proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni** e direttamente proporzionale alla eventuale pericolosità dell'attività svolta.

essere messo in grado di provvedere al figlio, tramite l'indicazione esatta delle circostanze del ri-affidamento<sup>5</sup>, sia della difficoltà di fornire la prova della conoscenza di tali circostanze da parte dei genitori.

3. In sede disciplinare e giudiziaria – se si è verificato un danno al minore o a terzi – ci si accerta che il danno stesso sia **l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante** nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. Il docente pertanto può liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo **presente, non ha comunque potuto evitare l'evento dannoso** poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Nel caso del proprio momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione alla loro età e maturità) fosse tale da non comportare alcun pericolo per loro, che l'allontanamento risultasse giustificato e che **altro personale qualificato** fosse intervenuto in sostituzione di chi si fosse allontanato.
4. **I docenti dovranno giustificare e segnare sul registro elettronico di classe le giustificazioni, le entrate in ritardo o le uscite anticipate degli alunni.**

Sulla base di quanto sopra ricordato, pur consapevole del disagio che disposizioni organizzative come le sostituzioni o **gli accorpamenti di classi** possono comportare, ritengo di poter contare sul **senso di responsabilità** dei/delle **docenti** e di conseguenza sul fatto che essi accetteranno di buon grado l'eventuale sostituzione di colleghi assenti, senza obiezioni immediate al personale che la comunica e non ne ha la responsabilità. **Tale comunicazione è da considerarsi alla stregua di una disposizione di servizio** impartita nell'interesse dei minori, con la *garanzia di una comunicazione scritta in tempi ragionevoli* – anche successivamente alla comunicazione orale in caso di necessità – e con quella del diritto alla rimostranza. Questa indicazione ha valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente.

**In sintesi, la Corte di Cassazione** (n. 9346/2002) ha stabilito che esiste un vincolo negoziale tra scuola e allievo, susseguente all'iscrizione, nell'ambito delle cui obbligazioni si deve ritenere inclusa quella di **vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo** nel tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di vigilanza riguarda anche il docente dipendente dall'istituto scolastico, il quale ha, assieme all'obbligo di istruire ed educare anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza. L'amministrazione scolastica e il docente, in caso di infortunio, dovranno provare che l'evento dannoso è stato conseguenza di una causa non a loro imputabile. Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio di sorveglianza, prevedendo le opportune e convenienti misure di contenimento del rischio e le misure per un'accurata vigilanza (Capaldo, Paolucci, 2012 pp. 538 e segg.); la concreta attuazione della prestazione della vigilanza ricade in prima battuta sul personale insegnante per il quale essa rappresenta uno specifico dovere professionale "ontologicamente"

---

<sup>5</sup>In questo senso la dichiarazione anticipata di sciopero – pur costituendo un'opzione e non un obbligo per il dipendente – consentirebbe di tutelare meglio il minore, informandone i genitori in modo esatto circa le variazioni d'orario previste in caso di astensione dal lavoro.

ricompreso nella funzione docente. In linea sussidiaria e collaborativa, tale obbligo ricade anche sul personale ausiliario (legge 289/2002 e tabella area A del CCNL 2007).

**Quindi, coerentemente con quanto sopra**, lo scrivente effettuerà la sostituzione dei docenti assenti per assenze brevi **designando i docenti nel seguente ordine:**

**a) docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato);**

**b) docenti tenuti al recupero di permessi brevi (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato);**

**c) docenti che dichiarino la propria disponibilità a prestare servizio aggiuntivo fino a 6 ore settimanali di lezione.** Infatti il personale docente della scuola secondaria può prestare, a domanda, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a 24 ore settimanali. Questa procedura ha carattere emergenziale, come descritto alla Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. A00GGPER 9839 del 8 novembre 2010. Il dirigente scolastico può quindi provvedere alla chiamata di un docente supplente temporaneo.

**d) nomina di docente supplente**

Il servizio previsto alla **lett. c** sarà disposto per iscritto con firma dello scrivente o dei docenti collaboratori (**prof. Italia**, nonché il docente coordinatore di sede staccata/fiduciario, **prof. Sanfilippo e la prof.ssa Lembo**).

Il Prof. Italia, collaboratore vicario e i coordinatori della sede staccata (fiduciari) **sono delegati dallo scrivente** alla sostituzione dei docenti assenti ed alla predisposizione degli atti relativi per la sede centrale e per la succursale. Essi saranno coadiuvati dal personale della segreteria.

Per chiarezza si richiamano all'attenzione delle SS.LL. le sotto elencate disposizioni (che riguardano gli anni scolastici precedenti, ma che sono valide a tutt'oggi) riguardanti la materia in oggetto:

nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - **prot. n. A00GGPER 14991 del 6 ottobre 2009** che all'ultimo capoverso stabiliva che: "*... in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici **possono provvedere**, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.*";

nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. A00GGPER 9839 del 8 novembre 2010, che richiama ed amplia le disposizioni della precedente nota del 6 ottobre 2009 ed inoltre al terzo capoverso sancisce che: "*Ciò premesso, si ricorda che l'istituto delle ore eccedenti, **considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento**, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.*"

Nel caso in cui non sia possibile provvedere con la sostituzione del docente assente, la disposizione dirigenziale prevederà **la distribuzione degli allievi della classe rimasta scoperta, (per gruppi o macrogruppi di apprendimento)** come descritta ai successivi punti 9, 10, 11, 12, tenendo conto del limite massimo di affollamento per aula determinato dal piano di utilizzo dei locali scolastici disposto dalle autorità competenti (mq cioè mq 1,96 netti pro capite nelle aule per le discipline "teoriche", mq 2,18 netti nelle aule speciali).

Si comunica di seguito, punto per punto, **la procedura** che dovrà essere seguita in caso di assenza dei docenti dal servizio:

1. Formulazione scritta, da parte del docente, della richiesta di assenza all'Ufficio Personale, che fornirà tutte le informazioni necessarie; in caso di assenza per malattia è opportuno telefonare dalle 7.30 e comunque entro le ore 8.00
2. Concessione/autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico;
3. **Piano delle sostituzioni** a cura della segreteria (Ufficio Personale) e dei docenti Collaboratori (prof. prof. Italia Salvo per la sede di via d'Acquisto, il prof. Sanfilippo e la prof.ssa Lembo per la sede di via Donatello)
4. Comunicazione alla classe da riportare sul registro elettronico Didanet a cura dei docenti;
5. L'ausiliario di competenza in postazione porta la comunicazione alla classe e verifica che venga letta, e riportata sul registro elettronico dal docente;
6. I docenti che hanno ore a disposizione, anche derivanti da uscite didattiche o visite di istruzione, sono tenuti a verificare gli impegni giornalieri sul registro delle supplenze.
7. Qualora non sia possibile usufruire di personale per la supplenza (punti a, b, c), potrà essere utilizzato il docente di sostegno solo nel caso in cui si tratti dell'assenza di un docente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe, in virtù della pari dignità tra docenti curricolari e di sostegno e dell'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Si tratta comunque di una soluzione estemporanea da adottare solo per breve durata e motivata anche da obiettivi didattici condivisi.
8. Qualora sia invece assente l'alunno disabile e non ci sia necessità di sostituire altri docenti di sostegno eventualmente assenti, i docenti di sostegno saranno considerati come al punto a) di cui sopra (tenuti al completamento dell'orario d'obbligo). Pertanto, il/la docente di sostegno è tenuto alla tempestiva comunicazione in segreteria dell'eventuale assenza da scuola dello studente certificato affidatogli/le.

Qualora non si sia potuto provvedere ad un piano di sostituzioni secondo i criteri di cui sopra, né si sia potuto avvisare tempestivamente la classe con comunicazione ai genitori di una eventuale uscita anticipata o entrata posticipata, si seguirà la seguente **procedura di aggregazione** delle classi:

9. **I docenti che effettuano la docenza nelle aule corrispondenti alle classi** dello stesso indirizzo di studi sono **coinvolti nell'aggregazione alla propria classe** di quota parte degli alunni provenienti da classi omologhe allo stesso settore formativo o piano di studi, **(per gruppi di apprendimento)** non coperte da docente fino ad un massimo di alunni in presenza effettiva, determinato dal piano utilizzo locali scolastici, o nell'aggregazione della classe intera, in aula Magna.

In caso di aggregazione di alunni ( per gruppi di apprendimento ) provenienti da altre classi, i docenti sono tenuti a:

- registrare i nomi degli allievi sul registro elettronico;
- assegnare agli allievi una postazione (sedia, sgabello) e invitarli a seguire la lezione o studiare autonomamente, senza arrecare disturbo alla lezione in corso.

### **AVVERTENZE PERMANENTI COLLABORATORI SCOLASTICI**

- I collaboratori scolastici sono tenuti a:
- accompagnare gli studenti nelle classi o nei locali alternativi sopra menzionati provvedendo alla loro distribuzione in modo equo ed ordinato;
- fornire sgabelli o sedie per il tempo necessario nell'aula ospitante e, quindi, riportare gli stessi nelle aule originarie;
- vigilare al termine dell'ora affinché gli studenti ritornino nell'aula assegnata per la regolare lezione successiva;
- chiudere le aule didattiche di competenze quando gli alunni sono impegnati in altri ambienti per attività laboratoriali e/o pratiche.
- evitare che tali operazioni arrechino disturbi alla didattica e svolgerle in maniera ordinata, collaborando con i docenti.

Sono escluse dalle procedure di aggregazione sopradescritte tutte le classi impegnate nelle seguenti attività:

- Verifiche scritte;
- Lezioni/conferenze con esperti esterni (ad es. dottorato);
- Classi che ospitano il sostegno didattico;

Si precisa che la procedura qui descritta ha valore di disposizione.

Confidando nella piena collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

***Prof. Vincenzo Spinella***

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali